

**COMUNE DI SAN FIOR**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DI FOGNATURA**

IN VIGORE DAL 4.1.1999

# INDICE

SEZIONE I.....	5
NORME GENERALI.....	5
<i>Art 1 - Oggetto del regolamento</i> .....	5
<i>Art 2 - Definizioni</i> .....	5
<i>Art 3 - Classificazione degli scarichi</i> .....	7
<i>Art 4 - Competenze</i> .....	7
SEZIONE II .....	8
SCARICHI IN PUBBLICA. FOGNATURA .....	8
TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
<i>Art 5 - Obbligo di allacciamento</i> .....	5
<i>Art 6 - Autorizzazione allo scarico</i> .....	9
<i>Art 7-Attivazione alla scarico</i> .....	9
<i>Art 8 - Proprietà delle opere di fognatura</i> .....	9
<i>Art 9 - Esecuzione degli allacciamenti</i> .....	9
<i>Art 10-Passaggio attraverso proprietà privata</i> .....	10
<i>Art 11 - Allacciamento di apparecchi o locali a quota inferiore del piano stradale</i> .....	10
<i>Art 12 - Fognature delle strade e delle piazze private</i> .....	10
<i>Art 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento</i> .....	10
<i>Art 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff manufatti simili</i> .....	11
<i>Art 15 - Immissioni vietate</i> .....	11
<i>Art 16 - Scarico di acque meteoriche</i> .....	11
<i>Art 17- Insediamenti temporanei</i> .....	11
<i>Art 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche</i> .....	11
<i>Art 19 - Rilevazione dei consumi idrici</i> .....	12
TITOLO II- UTENZE CIVILI.....	13
CAPITOLO I- NUOVI FABBRICATI .....	13
<i>Art 20 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura</i> .....	13
<i>Art 21 - Visite tecniche - verifica delle opere</i> .....	13
<i>Art 22 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico</i> .....	14
<i>Art 23 - Validità dell'autorizzazione allo scarico</i> .....	14
<i>Art 24 - Modalità degli allacciamenti</i> .....	14
<i>Art 25 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne</i> .....	14
<i>Art 26 - Norme particolari per le utenze non abitative</i> .....	15
<i>Art 27 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata</i> .....	15
CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI .....	16
<i>Art 28 - Allacciamento utenze abitative</i> .....	16
<i>Art 29 -Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura</i> .....	16
<i>Art 30 - Inizio dei lavori</i> .....	16
<i>Art 31 - Ultimazione delle opere</i> .....	17
<i>Art 32 - Visite tecniche - verifica delle opere - autorizzazione allo scarico</i> .....	17
<i>Art 33 - Utenze abitative già allacciate</i> .....	17
<i>Art 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto</i> .....	17
<i>Art 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento</i> .....	17
TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI .....	19
<i>Art 36 - Non ammissibilità degli scarichi di natura produttiva</i> .....	19
TITOLO XV - IMPUNTI DI DEPURAZIONE.....	19
<i>Art 37 - Gestione degli impianti di depurazione comunali</i> .....	19
<i>Art 38 - Trasporto e smaltimento fanghi e grigliato</i> .....	19

Art 39 - Funzioni e competenze del tecnico responsabile .....	19
SEZIONE III .....	20
<i>SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE</i> .....	20
TITOLO I - <i>NORME GENERALI</i> .....	20
Art 40 - <i>Autorizzazione allo scarico</i> .....	20
Art 41 - <i>Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi non agrozootecnici sul suolo e sottosuolo</i> .....	20
Art 42 - <i>Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi non agrozootecnici in acque superficiali</i> .....	20
Art 43 - <i>Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti di carattere agro-zootecnico</i> . ...	20
Art 44 - <i>Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti civili non recapitanti in pubblica fognatura</i> .....	21
Art 45 - <i>Modalità di smaltimento dei fanghi e dei liquami provenienti da fosse settiche o Imhoff di insediamenti civili e produttivi</i> .....	21
Art 46 - <i>Modalità di smaltimento dei fanghi e dei liquami su terreni di proprietà</i> .....	21
Art 47- <i>Vasche a tenuta a svuotamento periodico: caratteristiche</i> .....	21
Art 48 - <i>Modalità svuotamento fosse</i> .....	21
Art 49- <i>Divieto discarico nel sottosuolo</i> .....	22
Art 50 - <i>Scarichi occasionali in corsi d'acqua, laghi, canali e simili</i> .....	22
Art 51 - <i>Attivazione dello scarico</i> .....	22
Art 52 - <i>Manutenzione e pulizia da manufatti di scarico</i> .....	22
Art 53 - <i>Rilevazione dei consumi idrici</i> .....	22
Art 54 - <i>Modalità tecniche dello scarico per insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o a 5000 mc.</i> .....	22
Art 55 - <i>Modalità tecniche dello scarico per insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc.</i> .....	23
Art 56 - <i>Dimensionamento vasche</i> .....	23
Art 57 - <i>Impianti di depurazione per Piani di Lottizzazione</i> .....	23
TITOLO II - <i>INSEDIAMENTI CIVILI</i> .....	24
CAPITOLO I - <i>NUOVI FABBRICATI</i> .....	24
Art 58 - <i>Elaborati di progetto delle opere di scarico</i> .....	24
Art 59 - <i>Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico</i> .....	24
CAPITOLO II - <i>FABBRICATI ESISTENTI</i> .....	25
Art. 60 ~ <i>Insedimenti abitativi</i> .....	25
Art 61 - <i>Insedimenti civili non abitativi</i> .....	25
Art 62 - <i>Esecuzione d'ufficio del progetto</i> .....	25
Art 63 - <i>Esecuzione d'ufficio delle opere</i> .....	25
TITOLO III - <i>INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</i> .....	26
Art 64 - <i>limiti di accettabilità dello scarico</i> .....	26
Art 65 - <i>Validità dell'autorizzazione</i> .....	26
Art 66 - <i>Norme tecniche per lo scarico</i> .....	26
Art 67 - <i>Impianti di pretrattamento o di depurazione</i> .....	26
Art 68 - <i>Misurazioni quali-quantitative degli scarichi</i> .....	27
SEZIONE IV .....	28
<i>ASPETTI TRIBUTARI</i> .....	28
Art 69 - <i>Canoni di fognatura</i> .....	28
Art 70 - <i>Corresponsione del canone</i> .....	23
Art 71 - <i>Determinazione delle tariffe</i> .....	28
Art. 72 - <i>Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili</i> .....	23

<i>Art 73 - La riscossione</i> .....	28
<i>Art 74 - Contenzioso ;</i> .....	25
<b>SEZIONE V</b> .....	30
<i>DISPOSIZIONI VARIE</i> .....	30
<i>Art 75 - Sanzioni amministrative</i> .....	30
<i>Art 76-Abrogazione di precedenti disposizioni</i> .....	30
<i>Art 77 - Norme transitorie</i> .....	30
<i>Art 78 - Entrata in vigore del Regolamento</i> .....	30
<u><i>ALLEGATO 1</i></u> .....	31
<u><i>ALLEGATO 2</i></u> .....	33
<u><i>ALLEGATO 3</i></u> .....	35
<u><i>ALLEGATO 4</i></u> .....	37
<u><i>ALLEGATO 5</i></u> .....	38
<u><i>ALLEGATO 6</i></u> .....	43

# SEZIONE 1

## NORME GENERALI

### Art 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio comunale.

Ha per oggetto la definizioni; dei tipi e delle modalità di scarichi ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire:

- 1) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
- 2) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- 3) i limiti di accettabilità degli scarichi diletta nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;
- 4) la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
- 5) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità,
- 6) le norme tecniche di allacciamento;
- 7) i criteri per la determinazione delle spesa di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
- 8) le sanzioni amministrative.

Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo o nel sottosuolo.

### Art 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) ACQUE CIVILI: acque utilizzate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine lavanderie) e da insediamenti produttivi con servizi equiparabili ad insediamenti civili;
- 2) ACQUE TECNOLOGICHE: acque derivanti da insediamenti produttivi diverse da quelle civili e da impianti di raffreddamento derivanti da cicli tecnologici,
- 3) ACQUE METEORICHE :Acque provenienti dai dilavamento dei tetti, delle strade e dei piazzali in cui non vengono svolte le attività di cui al punto precedente;
- 4) FOGNATURA PUBBLICA: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita da Ente Pubblico.  
FOGNATURA "SEPARATA": dicesi "separata" la fognatura costituita di due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca. FOGNATURA "UNITARIA" O "MISTA": dicesi "unitaria" o "mista" la fognatura costituita di una sola rete per le acque sia nere che bianche;
- 5) UTENTE DELLA FOGNATURA: titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
- 6) IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;
- 7) IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti per l'immissione, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- 8) SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1-quater, lettera b), della Legge 8 Ottobre 1976, n° 690 e delle delibera del Comitato Interministeriale 8 Maggio 1980 e 28 Gennaio 1983.

Ai fini del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono di : tipo A, tipo B, tipo C.

- Sono definiti scarichi di tipo A gli scarichi provenienti:
    - a) dagli insediamenti adibiti a civili abitazioni o ad attività alberghiera a della ristorazione, ricreativa, turistica, scolastica, commerciale e di servizi quali ad esempio:
      - trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
      - intermediazioni monetaria e finanziaria;
      - attività immobiliare, informatica, altre attività professionali ed imprenditoriali;
      - pubblica amministrazione e difesa;
- purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal Codice

ISTAT principale;

- altri servizi pubblici sociali e personali, come definiti dalle vigenti norme ambientali

b) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	=	30°C
pH	=	7,5 + 8,5
solidi sospesi	=	500 mg/l
COD	=	900 mg/l
BOD <sub>5</sub>	=	500 mg/l
N total	=	80 mg/l.
N ammoniacale	=	30 mg/l
P totale	=	20mg/l
tensioattivi	=	10 mg/l
oli e grassi	=	100 mg/l;

c) da altri insediamenti inquinano che comunque dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni (allegato 1);

d) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo.

- scarichi di tipo B quelli provenienti dalle imprese, singole o associate dedite ad allevamento di bovini, e quindi, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono, in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
  - scarichi di tipo C quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliera, sanitarie s di ricerca.
- 9) SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 10) SCARICO SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e dei terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 11) SCARICO NEL SOTTOSUOLO E NELLE FALDE ACQUIFERE SOTTERRANEE: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 12) TITOLARE DELLO SCARICO: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- 13) FABBRICATI ESISTENTI: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del P.R.R.A.;
- 14) FABBRICATI NUOVI: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del P.R.R.A.,
- 15) POZZETTO D'ISPEZIONE: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa tecnica in materia;

### **Art. 3 - Classificazione degli scarichi**

Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi si distinguono in civili e produttivi. gli SCARICHI CIVILI si distinguono in:

1. ABITATIVI, quelli conformi a quanto previsto all'art. 2, punto 8) tipo A lettera a);
2. NON ABITATIVI: quelli conformi a quanto previsto all'ari. 2, punto 8) tipo A lettere b), c) e tipo B e tipo C.

Gli SCARICHI PRODUTTIVI si distinguono in:

1. scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'ari. 35 lettere b) e c) della L.R. 16 Aprile 1985, n. 33;
2. scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o di pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera b) della L.R. 16 Aprile 1985, n. 33 così come modificata dalla L.R. 23 Aprile 1990, n.28.

### **Art 4 - Competenze**

Il Comune provvederà alla determinazione del territorio servito dalla fognatura, tenendo presente le indicazioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Comune la costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà.

## SEZIONE II

### SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

#### TITOLO I - *Norme generali*

##### Art 5 - Obbligo di allacciamento

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art. 4, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura.

Gli insediamenti produttivi e comunque ogni tipo di scarico diverso da quello assimilabile al civile che ricadono nel territorio servito di cui all'art. 4, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte del Comune della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Devono essere collegati alla pubblica fognatura gli edifici posti all'interno della perimetrazione cartografica elaborata ed aggiornata dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione dello stato di avanzamento della rete fognaria e della capacità depurante dell'impianto di depurazione comunale.

Comunque devono essere collegati alla fognatura:

- a. gli edifici posti all'interno della perimetrazione cartografica e situati a non oltre cento metri dai collettori pubblici;
- b. gli edifici plurifamiliari, il cui volume urbanistico supera i millecinquecento mc, situati non oltre centocinquanta metri dai predetti collettori;
- c. gli alberghi, le case di cura ed altri complessi analoghi, situati a distanza non eccedente quella di cui alla lettera b) (non c'è normativa di riferimento);
- d. i fabbricati contigui o non contigui, anche se situati lungo strade private, consorziali e vicinali, il cui volume urbanistico supera i millecinquecento mc. situati ad una distanza dai collettori pubblici compresa fra i cento ed i centocinquanta metri.

Nei casi previsti dal presente articolo gli scarichi devono essere convogliati, mediante idonee tubazioni, agli appositi collettori della rete di pubblica fognatura, nella maniera più idonea ad evitare emissioni di odori, dispersioni perdite ed altre forme d'inquinamento.

In deroga all'obbligo di cui sopra, l'Amministrazione Comunale può consentire il recapito in acque superficiali o sul terreno quando esistono eccessive difficoltà tecniche alla esecuzione dell'allacciamento ovvero quando questo risulti eccessivamente oneroso. La situazione di eccessiva difficoltà ed onerosità dovrà essere accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei casi non contemplati al terzo comma del presente articolo, le modalità di effettuazione dello scarico e le caratteristiche dello stesso, dovranno essere adeguate alle precisazioni ed istruzioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto della normativa regionale emanata in attuazione dell'art. 14 della Legge 10 Maggio 1976, n. 319, nonché delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria competente, del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, dei vincoli determinati dal P.R.G. in relazione alle vicinanze ai corsi d'acqua ed alle fonti.

Fatto salvo il rispetto di eventuali norme più restrittive, non sarà possibile scaricare direttamente, senza alcun pretrattamento, nel suolo, in superficie o in acque superficiali a distanze inferiori a ml. 500, a monte di fonti idriche pubbliche utilizzate (pozzi, sorgenti, ecc.) ed a ml 30 da altri corpi idrici

**DIVIETI:** è sempre vietato scaricare nel suolo ed in altri corpi ricettori senza pretrattamento tale da garantire i limiti fissati dal P.R.R.A.

**FOSSE IMHOFF:** le fosse settiche (o biologiche, pozzi neri, ecc.) dovranno essere di tipo Imhoff con uno o più settori secondo le esigenze. Le tabelle allegate riportano il dimensionamento previsto per tali impianti.

Non sono più ammessi fondi perdenti o pozzi a perdere. Nel caso non esistesse la fognatura comunale, le fosse Imhoff dovranno recapitare lo sfioro in un sistema di sub-irrigazione o fitoevaporazione o vasche a tenuta.

**SUB-IRRIGAZIONE:** il sistema della sub-irrigazione consiste nella posa di uno o più condotte secondarie forate che dipartono dalla vasca Imhoff e si allargano a raggiera.

La lunghezza e profondità delle condotte forate dipende dalla natura e dalla capacità di assorbimento del terreno; comunque non dovranno superare la profondità di metri 1.

I titolari che intendono porre in essere tale tecnica di scarico devono produrre idonea relazione

geomorfologica oppure un estratto della perizia geologica allegata al P.R.G. la quale evidenzi chiaramente la possibilità di applicare la tecnica stessa. Dovranno in ogni caso essere rispettate le indicazioni della delibera del Comitato Interministeriale del 4 Febbraio 1977.

La sub-irrigazione è vietata nel caso di terreni argillosi o che comunque non garantiscono un sufficiente assorbimento; nonché in ogni caso di possibile lesione ai diritti di terzi di possibili infiltrazioni in fondi limitrofi.

**FITOEVAPORAZIONE:** tale tecnica da aggiungere ad un pretrattamento (vasche Imhoff o settiche) consiste nella impermeabilizzazione di un'area ben limitata alla profondità di circa un metro, la messa in posa di un fondo in materiale drenante (ghiaia o similare) per 30 o 40 centimetri sopra il quale dovrà essere steso un "tessuto non tessuto" tale da separare il terreno riportato.

Su questo terreno dovranno essere piantumate essenze arboree sempreverdi "acqua assorbenti"

A monte e a valle di questo sistema vi dovranno essere dei pozzetti ispezionabili per la verifica della funzionalità del sistema.

Sarà opportuno prevedere un idoneo sistema di contenimento, a valle del vassoio, che potrà coincidere col pozzetto di ispezione.

**VASCHE A TENUTA:** il recapito nella vasca a tenuta dovrà avvenire in ogni caso di assenza della rete fognaria o di impossibilità di utilizzare i precedenti sistemi.

Le vasche dovranno avere capienza sufficiente ed un pozzetto d'ispezione necessario anche all'espurgo.

Il liquame di risulta dovrà essere vuotato sul suolo adibito ad usi agricoli in conformità dell'art. 2 L. 319/76 o in un idoneo impianto di depurazione.'

## Art 6 - Autorizzazione allo scarico

Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dal Comune.

Qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata salva applicazione delle relative sanzioni.

Il Comune comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento.

La riattivazione dello scarico è subordinata all'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

## Art 7 - Attivazione allo scarico

Ogni nuovo scarico s'intende attivato alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 e 17 della Legge 10 Maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art 8 - Proprietà delle opere di fognatura

Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Sono altresì di proprietà pubblica le fognature costruite dai privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, di Ente pubblico.

## Art 9 - Esecuzione degli allacciamenti

Le opere di allacciamento ricadenti nel suolo o sottosuolo pubblico sono eseguite a carico del proprietario degli immobili da cui proviene lo scarico, direttamente dal Comune o un appalto o direttamente dall'interessato sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'importo a carico di ogni singola utenza, qualora l'allacciamento sia eseguito direttamente dal Comune, sarà stabilito in base alle spese effettivamente sostenute. Esso sarà riscosso tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro 30 giorni dalla notifica della quota pro-capite.



In mancanza del versamento delle somme di cui al comma precedente, si procede direttamente con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali del Comune.

Le opere di allacciamento di competenza dei privati devono essere eseguite entro novanta giorni dalla notifica della relativa autorizzazione; e, nel caso che l'edificio sia di nuova costruzione, prima che venga abitato o adibito all'uso al quale è destinato; gli oneri per tutti i lavori inerenti e conseguenti all'allacciamento, ivi compresi il ripristino delle pavimentazioni stradali, sono a carico dei proprietari interessati.

Per comprovati motivi di forza maggiore, il termine predetto può essere prorogato sino a novanta giorni.

Qualora le tubazioni collocate nei sottosuolo pubblico non possono essere allacciate, neppure in via provvisoria, con l'impianto interno, si provvede alla loro chiusura e piombatura finché non sia possibile effettuare il collegamento.

È previsto versamento di idonea cauzione a garanzia del ripristino a perfetta regola d'arte dell'area interessata dai lavori; la cauzione sarà restituita con provvedimento dell'Ufficio tecnico Comunale.

### Art 10 - Passaggio attraverso proprietà privata

Nei casi in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il Comune procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri per pubblica utilità.

Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

### Art 11 - Allacciamento di apparecchi o locali a quota inferiore del piano stradale

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Per nessun motivo, comunque, il Comune potrà essere ritenuto responsabile dei danni che, in dipendenza di tale situazione, potessero insorgere.

### Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.

Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di tubatura per le acque piovane secondo le indicazioni del Comune.

Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni del Comune.

Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque meteoriche e civili della zona da lottizzare.

### Art 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Comune.

Gli utenti segnalano al Comune le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

E' facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi per spese tecniche e generali.

#### **Art 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili**

Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

#### **Art 15 - Immissioni vietate**

E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

#### **Art 16 - Scarico di acque meteoriche**

Le acque meteoriche devono essere smaltite in un recapito diverso dalla pubblica fognatura delle acque nere. In ogni caso i doccioni delle fronti delle case non devono sversare sulla pubblica via ma essere collegati alla tombinatura delle acque meteoriche.

#### **Art 17 - Insediamenti temporanei**

Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque civili, che può coincidere con l'allacciamento definitivo della pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

#### **Art 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche**

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di piovane.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, il Comune può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque civili, imponendo specifiche prescrizioni.

## Art 19 - Rilevazione dei consumi idrici

Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, idonei strumenti di misura che possono essere controllati in qualsiasi momento da parte del Comune.

Tutti gli utenti sia che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura possono chiedere al Comune di accertare e quantificare tali usi.

Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni al Comune.

## TITOLO II - *Utenze civili*

### CAPITOLO I - Nuovi FABBRICATI

#### Art 20 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

La domanda di allacciamento, su carta legale redatta secondo gli stampati predisposti dal Comune, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati, in duplice copia, i seguenti elaborati:

1. estratto di mappa in scala 1:2.000 (oppure 1:1.000), con l'indicazione in rosso del percorso dei condotti di raccordo con la fognatura pubblica,
2. planimetria in scala 1:200 delle unità immobiliari, contenente lo schema dell'impianto fognario interno ed esterno del fabbricato, con le seguenti specificazioni:
  - a) punto d'innesto nella fognatura pubblica;
  - b) lunghezza delle tubazioni di raccordo;
  - c) diametri, pendenze, quote dei vari tronchi di fognatura e relative modalità esecutive.
3. relazione tecnica sulle caratteristiche degli impianti e sulle caratteristiche dello scarico.

Nell'ipotesi di cui all'art 5 lettera d), il proprietario dell'edificio più distante dalla fognatura pubblica, salvo diversi accordi intercorsi fra tutti gli interessati, deve presentare anche il progetto dei canali comuni di fognatura, qualora i fabbricati prospettino su aree private.

I progetti debbono essere conformi alle prescrizioni contenute nella Legge 10 Maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e dovranno essere sottoscritti da tecnico, abilitato iscritto all'albo professionale.

Dovrà essere allegato il consenso formale dei proprietari interessati, qualora la prevista tubazione privata dovesse attraversare la loro proprietà per raggiungere la condotta comunale.

Successivamente alla realizzazione delle opere di allacciamento i titolari debbono munirsi dell'autorizzazione allo scarico come previsto dall'art. 9 della Legge 10 Maggio 1976, n. 319 e del successivo art. 26.

Per l'ottenimento della autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico, l'utente dovrà altresì versare presso il Tesoriere l'importo, a titolo di rimborso spese per istruttoria, sopralluogo e stampati, fissato dal Comune con propria delibera.

#### Art 21 - Visite tecniche - verifica delle opere

Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Comune su richiesta scritta.

L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità.

Alla richiesta dovrà essere allegata dettagliata documentazione fotografica, nonché l'elaborato grafico riportante lo stato di fatto delle opere eseguite.

Il Comune esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

#### Art 22 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune contestualmente al certificato di abitabilità o agibilità.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

## Art 23 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda.

## Art 24 - Modalità degli allacciamenti

Ogni edificio deve, di norma, essere allacciato alla fognatura pubblica con singola tubazione, salvo che ragioni tecniche rendano di volta in volta necessari allacciamenti plurimi.

Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite esclusivamente negli appositi imbocchi e le tubazioni di raccordo non possono avere diametri maggiori degli imbocchi stessi.

L'immissione delle acque civili nel collettore pubblico deve avvenire mediante un sifone facilmente ispezionabile.

I lavori di allacciamento, dovranno essere conformi alla normativa tecnica (allegato 2).

Il sifone ed i giunti di raccordo dotati di ispezione lineare vanno collocati, secondo l'ubicazione degli scarichi, in appositi pozzetti ispezionabili. Questi pozzetti, della dimensione minima di ml. 0,50 x 0,50, devono essere costruite, ove possibile, su area privata ed al limite con la proprietà pubblica, e coperto da un chiusino a perfetta tenuta, impermeabile all'acqua e tenuto sempre sgombro e pulito.

Le modalità di allacciamento verranno aggiornate in base al progresso tecnico o in base a nuove norme o direttive degli organi competenti.

## Art 25 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.

Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro in funzione della loro profondità.

Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.

I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque civili.

I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque civili devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, per un'agevole manutenzione dell'allacciamento.

## Art 26 - Norme particolari per le utenze non abitative

Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto d'ispezione anche in presenza di scarico di reflui di natura civile.

Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi detto stesso stabile.

I titolari delle attività definite all'art. 2 punto 8, lettera b), devono dimostrare entro 30 giorni dall'attivazione dello scarico di possedere i requisiti previsti dal citato articolo, presentando opportuna analisi quali-quantitativa dello scarico, sottoscritta da tecnico abilitato.

## Art. 27 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque civili e per le acque meteoriche.

Le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque meteoriche nel collettore fognario delle civili e viceversa.

## CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

### Art 28 - Allacciamento utenze abitative

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Comune avvisa i possibili utenti e stabilisce norme e procedure per il rilascio della autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico.

Nei casi di sistemazione di una strada, di modificazione, di ampliamento o rifacimento della fognatura o delle canalizzazioni stradali, o comunque, di lavori che richiedono la manomissione della pavimentazione stradale, il Comune potrà, contemporaneamente a questi lavori, predisporre tutte le opere ritenute necessarie per preparare sia le diramazioni dei condotti fino agli allacciamenti posti al limite della sede stradale, sia i raccordi necessari per far sì che la strada non debba essere ulteriormente manomessa.

In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni richieste, relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro fabbricati.

In mancanza di tali indicazioni, il Comune provvederà alle opere secondo il suo giudizio, ed i proprietari dovranno utilizzare, per immettervi i loro scarichi, soltanto gli allacciamenti così predisposti.

Salva l'applicazione delle penalità previste dal presente regolamento, al Comune dovrà essere rimborsata ogni maggiore spesa causata dalla omissione di cui sopra, oltre quella sostenuta per la predisposizione dell'allacciamento.

### Art 29 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di allacciamento e scarico in fognatura.

La domanda di allacciamento, su carta legale e redatta secondo gli stampati predisposti dall'Amministrazione Comunale, deve essere corredata dei seguenti elaborati, in duplice copia:

- 1) estratto di mappa in scala 1:2.000 (oppure 1:1.000), con l'indicazione in rosso del percorso dei fognoli di raccordo con la fognatura pubblica;
- 2) planimetria in scala 1:2.000 (oppure 1:500), delle unità immobiliari, contenente lo schema di massima dell'impianto fognario interno ed esterno del fabbricato.

Nell'ipotesi di cui all'art 5, lettera d), il proprietario dell'edificio più distante dalla fognatura pubblica, salvo diversi accordi intercorsi fra tutti gli interessati, deve presentare anche il progetto dei canali comuni di fognatura, qualora i fabbricati prospettino su aree private.

I progetti debbono essere conformi alle prescrizioni contenute nella Legge 10 Maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

Dovrà essere allegato il consenso formale dei proprietari interessati, qualora la prevista tubazione privata dovesse attraversare la loro proprietà per raggiungere la condotta comunale.

Nei confronti di tali proprietari, comunque, nessuna responsabilità può derivare al Comune in dipendenza dell'esercizio del servizio.

Per l'ottenimento della autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico, l'utente dovrà altresì versare al Tesoriere Comunale l'importo, a titolo di rimborso spese per istruttoria, sopralluogo e stampati, fissato dall'Organo competente con propria delibera.

### Art 30 - Inizio dei lavori

L'utente è tenuto a dare al Comune, prima dell'esecuzione dei lavori, comunicazione scritta del loro inizio.

### Art 31 - Ultimazione delle opere

Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle

opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Comune su richiesta scritta.

L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, allegando dettagliata documentazione fotografica nonché l'elaborato grafico riportante lo stato di fatto delle opere eseguite, se diverso da quello progettuale.

### Art. 32 - Visite tecniche - verifica delle opere - autorizzazione allo scarico

Il Comune può eseguire delle verifiche intese a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

La comunicazione di ultimazione dei lavori consente l'attivazione dello scarico.

L'autorizzazione allo scarico, concessa con l'autorizzazione dell'allacciamento, può essere sospesa se alla conseguente verifica da parte del Comuni, risultassero difformità sull'esecuzione delle opere e sulla loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati

La riattivazione dello scarico è soggetta a presentazione di nuova domanda.

### Art 33 - Utenze abitative già allacciate

In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dal Comune.

Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento, il Comune stabilirà i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto all'art. 28.

### Art 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto

Trascorsi i termini prescritti il Comune provvede d'ufficio alla redazione del progetto a spese dell'utente inadempiente e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

### Art 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

Qualora gli utenti obbligati non ottemperino, entro i termini prescritti, alla presentazione della domanda di allacciamento debitamente corredata o all'esecuzione dei lavori di loro competenza, il Comune provvederà d'ufficio alla realizzazione delle opere.

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dal presente Regolamento, il proprietario inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Se l'obbligato non versa la somma dovuta entro dieci giorni dalla notifica della relativa liquidazione, il Comune provvederà al recupero con la procedura coattiva.

Nell'ipotesi prevista all'art. 5. lettera d), se i proprietari interessati non presentano nel termine prescritto l'istanza di allacciamento corredata del progetto, il Comune ha facoltà di provvedere d'ufficio ai sensi del presente articolo.

In tale caso, le spese occorrenti per la progettazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione dei canali comuni di fognatura sono ripartite tra gli interessati nel seguente modo:

- metà in proporzione alla cubatura di ogni edificio o di ogni singola unità immobiliare che fruisce dell'allacciamento.
- l'altra metà in proporzione alla distanza di ciascun edificio dalla fognatura pubblica.

### TITOLO III - *Insedimenti, produttivi*

#### Art 36 - Non ammissibilità degli scarichi di natura produttiva

Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi non sono ammesse nella pubblica fognatura dato che i depuratori collegati alla rete fognaria comunale non presentano i requisiti potenziali per garantire una resa depurante nel rispetto delle norme vigenti.

### TITOLO IV - *Impianti di depurazione*

#### Art 37 - Gestione degli impianti di depurazione comunali

La gestione degli impianti di depurazione verrà assegnata mediante appalto secondo la normativa in materia. L'appalto avrà per oggetto :

- a) la gestione tecnico-operativa degli impianti
- b) la manutenzione ordinaria periodica di elettropompe, apparecchiature ed automatismi degli impianti ;
- c) la manutenzione straordinaria di elettropompe, apparecchiature ed automatismi degli impianti ;
- d) i controlli chimico-fisici sui reflui in entrata ed uscita ai depuratori,
- e) la gestione amministrativa ;
- f) la funzione di tecnico responsabile.

L'Amministrazione Comunale riceverà il nominativo di tecnico responsabile proposto dalla Ditta Appaltatrice mediante proprio provvedimento che ne definirà compiti e responsabilità secondo la L.R. n. 33/1985.

#### Art 38 - Trasporto e smaltimento fanghi e grigliato

L'amministrazione competente potrà affidare alla ditta Appaltatrice ,per tutto il periodo di gestione, l'incarico di provvedere al trasporto e allo smaltimento dei fanghi di depurazione e del grigliato in siti od impianti autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

#### Art. 39 - Funzioni e competenze del tecnico responsabile

Il tecnico responsabile degli impianti di depurazione ha il compito di verificare il buon andamento dell'impianto di depurazione attraverso :

- a) la valutazione dei dati analitici dedotti dagli autocontrolli chimico-fisici e funzionali,
- b) controllare la regolare esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto ;
- c) comunicare al titolare dell'impianto ogni anomalia o disfunzione riscontrata,
- d) richiedere eventuali interventi atti a migliorare il processo depurativo, fornendo la precisa descrizione dei materiali, delle opere necessarie e dei presumibili costi per l'esecuzione ;
- e) suggerire l'adozione di eventuali misure cautelative, quando vi siano fondati motivi, quali la sospensione di determinate immissioni in fognatura ;
- f) la tenuta dei registri e quaderni.



## SEZIONE III

### *SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE*

#### *TITOLO I - Norme generali*

##### **Art 40 - Autorizzazione allo scarico**

Ogni scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.

E' fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee. Ove non sia possibile lo scarico nel corpo idrico superficiale l'autorità competente, compatibilmente con la tutela dei corpi idrici sotterranei, potrà rilasciare specifica autorizzazione in deroga

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata salve ed impregiudicate le relative sanzioni a carico dei responsabili.

La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune contestualmente al certificato di abitabilità o agibilità.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Il progetto degli scarichi e/o impianti di pretrattamento dovrà essere presentato unitamente alla richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia.

##### **Art 41 - Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi non agrozootecnici sul suolo e sottosuolo**

La domanda di autorizzazione allo scarico, va presentata unitamente alla domanda di agibilità o abitabilità sia per i nuovi insediamenti produttivi che per quelli soggetti ad ampliamento, ristrutturazione o a diversa destinazione d'uso.

La domanda deve essere presentata al Presidente della Provincia di Treviso e per conoscenza al Sindaco, come da allegato 3.

##### **Art 42 - Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi non agrozootecnici in acque superficiali**

La domanda deve essere presentata al Presidente della Provincia e per conoscenza al Sindaco se il refluo scaricato proviene dal ciclo produttivo o da piazzali dove possono avvenire particolari tipi di lavorazioni di manufatti che possono comportare in caso di dilavamento rilascio di inquinanti specifici..

Copia della domanda di autorizzazione allo scarico, va presentata unitamente alla domanda di agibilità e/o abitabilità sia per i nuovi insediamenti produttivi che per quelli soggetti ad ampliamento, ristrutturazione o a diversa destinazione d'uso.

Deve essere presentata al solo Sindaco se il refluo scaricato, quando è assimilabile a scarico civile, proviene dai servizi della ditta.

##### **Art 43 - Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti di carattere agrozootecnico**

La domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi della Legge 10 Maggio 1976 n.319, va presentata unitamente alla domanda di agibilità e/o abitabilità sia per i nuovi insediamenti che per quelli soggetti ad ampliamento, ristrutturazione o diversa destinazione d'uso.

Gli insediamenti di carattere agro-zootecnico e le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili sono definiti come da allegato 4.

## Art 44 - Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti civili non recapitanti in pubblica fognatura

La domanda di autorizzazione va presentata unitamente alla domanda di agibilità e/o abitabilità per nuovi edifici e per quelli soggetti ad ampliamento, ristrutturazione e a diversa destinazione d'uso, che comportino un aumento o una modifica dello scarico.

### Art. 44 bis – Validità e rinnovo dell'autorizzazione

La validità dell'autorizzazione allo scarico è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio e si rinnova tacitamente qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

## Art 45 - Modalità di smaltimento dei fanghi e dei liquami provenienti da fosse settiche o Imhoff di insediamenti civili e produttivi

Lo smaltimento dei fanghi biologici e dei liquami provenienti da fosse settiche o Imhoff e dai pozzi neri a tenuta degli insediamenti civili, deve avvenire tramite ditte all'uopo autorizzate.

Può essere autorizzato lo smaltimento sul suolo agricolo, alle condizioni previste da specifiche norme del Regolamento d'Igiene Comunale o da ordinanza sindacale.

I fanghi provenienti da insediamento produttivi devono essere smaltiti in apposito impianto di trattamento autorizzato oppure secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.99 o quanto disposto da specifiche norme regionali in materia, previa acquisizione delle specifiche autorizzazioni rilasciate dall' amministrazione Provinciale.

## Art 46 - Modalità di smaltimento dei fanghi e dei liquami su terreni di proprietà

Lo spandimento di fanghi derivanti dalle proprie vasche Imhoff settiche su proprio terreno agricolo è ammesso qualora il fondo di proprietà abbia un'estensione pari ad almeno 5.000 mq. Dovrà avvenire nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche e con aratura e/o interrimento immediati.

### Art 47 - Vasche a tenuta a svuotamento periodico: caratteristiche

Le vasche a tenuta a svuotamento periodico, ove ne sia consentita la costruzione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) devono essere adeguatamente proporzionate;
- b) devono essere provviste di adeguato sistema di sfiato;
- c) devono essere ubicate in terreno libero, a valle o comunque ad opportuna distanza nel rispetto delle normative relative alle acque destinate ad utilizzo umano, dai pozzi, tubature o serbatoi interrati di acqua potabile, ad una distanza dalle fondazioni e muri perimetrali degli edifici non inferiore a 50 cm. con interposizione di argilla o altro materiale impermeabile;
- d) l'impermeabilità assoluta delle vasche deve essere certificata.

### Art 48 - Modalità svuotamento fosse

Ad eccezione che nelle case isolate in aperta campagna, lo svuotamento di pozzi neri, fosse settiche, fosse biologiche, fosse Imhoff, fosse comunque denominate contenenti deiezioni animali o umane, deve essere eseguito con sistemi di aspirazione dei liquami idonei a contenere spandimenti o gocciolamenti nella varie fasi di aspirazione e trasporto, nonché idonei a contenere i disagi ai cittadini (odori molesti, viabilità, ecc.) alle seguenti condizioni:

- 1) in qualsiasi momento in casi di comprovata necessità e urgenza, dove sia intaccata la salute pubblica o vi sia pericolo immediato che ciò possa avvenire (es. tracimazione e/o spandimento di liquami di fognatura in luogo pubblico) o per lavori di manutenzione da eseguire sulle fognature o loro condotte;
- 2) negli altri casi (es. svuotamento periodico di vasche a tenuta) senza limitazione di orario, tranne che nel periodo aprile/settembre con orario dalle ore 6 alle ore 10, ad esclusione dei giorni festivi e feste paesane;

### Art 49 - Divieto di scarico nel sottosuolo

L'immissione nel sottosuolo di acque di qualunque natura ed origine e provenienza è tassativamente vietata, ad esclusione degli impianti di sub-irrigazione, che dovranno comunque essere autorizzati.

**Art. 50 - Scarichi occasionali in corsi d'acqua, laghi, canali e simili**

E' vietato lo scarico, anche occasionale, di rifiuti solidi e liquami di ogni tipo in corsi d'acqua, laghi, canali e simili.

## Art 51 - Attivazione dello scarico

L'attivazione di ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno stesso della data di emissione dell'autorizzazione allo scarico.

## Art 52 - Manutenzione e pulizia dei manufatti di scarico

I titolari dei manufatti di scarico sono responsabili del regolare funzionamento delle opere e provvedono a propria cura e spese alla loro manutenzione e pulizia.

Sono inoltre responsabili, sino al limite di proprietà, di ogni danno a terzi derivante da carenze di manutenzione e pulizia dei manufatti di scarico, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento.

E' facoltà del Comune ordinare ai titolari l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale sarà provveduto d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i costi sostenuti.

## Art 53 - Rilevazione dei consumi idrici

Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo i quali possono essere controllati in qualsiasi momento dal Comune.

Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni.

## Art 54 - Modalità tecniche dello scarico per insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o a 5000 mc.

In assenza di fognatura comunale gli insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o a 5000 mc. (volume urbanistico) devono dotarsi di un idoneo impianto di depurazione ad ossidazione totale, o impianto biologico, fatte salve diverse prescrizioni dell'U.S.L.

Titolare della autorizzazione allo scarico è l'amministratore dell'insediamento.

## Art. 55 - Modalità tecniche dello scarico per insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc.

In assenza di fognatura comunale gli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc. devono dotarsi di:

- a) vasche settiche a più scomparti a tenuta ed a svuotamento periodico;
- b) vasche di tipo Imhoff.

Lo smaltimento dei liquami di tipo civile può essere attuato, solo nel caso di chiarificazione in vasca Imhoff mediante:

- dispersione nel suolo con pozzi assorbenti (modalità non accettabile in suoli che si presentano ghiaiosi e/o sabbiosi);
- percolazione nel terreno tramite sub-irrigazione con o senza drenaggio a seconda del tipo di terreno (dovrà essere verificata la stratigrafia del terreno che, di norma, dovrà avere uno spessore di almeno mt. 1 di profondità dal livello campagna);
- sistema integrato di fitodepurazione (sistema integrato al pretrattamento e che prevede un processo di fitoassorbimento mediante la piantumazione di essenze vegetali radicate sempreverdi, opportunamente inserite in una superficie impermeabilizzata, con fuoriuscita di acqua depurata o in vasca a tenuta o in acque superficiali, secondo quanto previsto al punto successivo);
- scarico in acque superficiali secondo le indicazioni del P.R.R.A. vigente, previo assenso del gestore del corpo ricettore dello scarico che ne dovrà indicare i limiti di accettabilità a seconda dell'utilizzo della stessa.

Quest'ultima modalità potrà essere prevista qualora non possano essere attuate la dispersione né la percolazione, a causa di mancanza di spazio, di insufficienti caratteristiche arenanti del terreno, di livello di escursione massima della falda acquifera con franco minimo di 1 m. rispetto al piano campagna.

I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti da insediamenti adibiti ad abitazioni; le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

I liquami provenienti da insediamenti assimilati ai civili in cui si utilizzano oli minerali o prodotti simili, possono essere trattati da vasche Imhoff solo dopo il passaggio attraverso idonei separatori degli oli e disabbatura.

Le vasche Imhoff devono essere periodicamente svuotate e controllate.

#### **Art 56 - Dimensionamento vasche**

Negli allegati si riportano gli schemi ed il dimensionamento delle vasche citate negli articoli precedenti.

#### **Art 57 - Impianti di depurazione per Piani di Lottizzazione**

Le nuove lottizzazioni dovranno realizzare un idoneo impianto di trattamento primario e secondario, nel caso che non siano collegabili ad impianti di depurazione pubblici, fatte salve diverse prescrizioni dell'U.S.L.

## TITOLO II - *Insedimenti civili*

### CAPITOLO I - Nuovi FABBRICATI

#### Art 58 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia.

Gli elaborati predisposti in n°2 copie, consistono in:

1. estratto catastale;
2. progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scale 1:100 oppure 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti d'ispezione, delle fosse Imhoff dettagliandone l'esatto dimensionamento, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di sub-irrigazione;
3. relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento quali:
  - a. numero e superficie degli appartamenti;
  - b. numero dei bagni cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi,
  - c. elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazione di servizi con scarichi civili;
  - d. fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Con la richiesta di agibilità il titolare dello scarico deve presentare una dettagliata documentazione fotografica e un rilievo quotato dello stato di fatto delle opere predisposte.

#### **Art 59 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

Le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, sono disciplinate dai precedenti art 21 e 22, in quanto compatibili.

## CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

### Art 60 - Insediamenti abitativi

Il Sindaco, con ordinanza comunica i disposti e le modalità previste per gli insediamenti abitativi per poter scaricare sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale. I titolari di tali scarichi devono presentare, su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, lo stato di fatto delle proprie opere di scarico. In caso di difformità dal presente Regolamento, il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine per la realizzazione delle opere necessarie in conformità alla normativa di P.R.R.A.

### Art 61 - Insediamenti civili non abitativi

Il Sindaco, con ordinanza, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi, privi di precedente autorizzazione allo scarico, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico, con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Responsabile del servizio a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente Regolamento il quale, in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento.

### Art 62 - Esecuzione d'ufficio del progetto

Trascorsi i termini prescritti il Comune provvede d'ufficio alla redazione del progetto, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 gg., a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

### Art 63 - Esecuzione d'ufficio delle opere

Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dal presente Regolamento, il proprietario inadempiente é tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

### TITOLO III – *Insedimenti produttivi*

#### Art 64 - Limiti di accettabilità dello scarico

Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale, devono rispettare i limiti indicati nella tabella A) della Legge 10 Maggio 1976, n. 319, fatto salvo il potere dell'autorità competente, d'imporre limiti più restrittivi per i casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.

Il Comune ha facoltà d'imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (Arsenico, Cadmio, Cromo esavalente, Rame, Mercurio, Piombo, Selenio e Zinco) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.

Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali. Qualora non sia possibile può essere autorizzato il recapito sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

#### Art 65 - Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione allo scarico, che ha validità di 4 anni dalla data del suo rilascio, può essere revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico s'intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti

La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative dello scarico.

In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

#### Art. 65 bis – Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione allo scarico si rinnova tacitamente alla scadenza a condizione che permangano le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico autorizzato.

#### Art 66 - Norme tecniche per lo scarico

Lo scarico del liquame sui suolo e negli strati superficiali del suolo può aver luogo mediante dispersione o sub-irrigazione drenata per scoramento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate nell'allegato 5.

Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento ed il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

A monte della zona di applicazione dello scarico deve essere costruito un pozzetto d'ispezione. Non dovrà esservi la emissione di odori dovuti a ristagni e/o la presenza di insetti o animali molesti.

L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

#### Art 67 - Impianti di pretrattamento o di depurazione

Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

L'impresa è responsabile di tali impianti e ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento provvedendo a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto funzionale allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire al Comune preventiva documentazione.

Il Comune provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di



cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualità di anomalia dell'impianto, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni e/o sospensioni dello scarico per tutta la durata del disservizio.

## Art 68 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

In casi particolari e motivati il Comune ha facoltà d'imporre l'installazione nel pozzetto d'ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.

L'autorità stessa, ha facoltà d'imporre controlli e verifiche per accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

In casi particolari e motivati, l'autorità competente ha altresì la facoltà d'imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.

## SEZIONE IV

### ASPETTI TRIBUTARI

#### Art 69 - Canoni di fognatura

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma dell'art. 16 e seguenti della Legge 10 Maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni un canone secondo apposita tariffa.

#### Art 70 - Corresponsione del canone

Il canone è dovuto a tutti coloro che risultano allacciati direttamente o indirettamente alla pubblica fognatura, quali potenziali fruitori dei servizi stessi.

Gli utenti dei servizi di fognatura e di depurazione sono classificati in utenti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, detti per brevità utenti produttivi, oppure utenti di scarichi provenienti da insediamenti civili e assimilati denominati, per brevità, utenti civili.

Ai fini di detta classificazione si applicano le norme dell'art. 1 quater del D.L. 10.8.76 n. 544 convertito in Legge 8.10.76 n. 690.

Il canone non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore.

#### Art 71 - Determinazione delle tariffe

Fino all'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato prevista dall'art. 13 della Legge 5.1.94 n. 36, la quota relativa al servizio di depurazione è fissata mediante disposizioni normative, mentre la quota relativa al servizio di fognatura è fissata dagli enti gestori nel rispetto dei limiti tariffari, di volta in volta stabiliti dal CIPE con propria deliberazione.

La quota relativa al servizio di fognatura è adottata con delibera del competente organo comunale.

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

#### Art 72 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili

Le tariffe di cui all'art. 71 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari al 100% dell'acqua prelevata.

Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata dall'utente denuncia del volume di acque prelevato, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

#### Art 73 - La riscossione

Il canone è riscosso dai comuni o loro consorzi secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canone di fognatura e di depurazione.

La riscossione coattiva avviene con procedura esattoriale a norma di quanto previsto dagli art. 68 e 69 del D.P.R.n. 43/88.

#### Art 74 - Contenzioso

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Per la omessa e ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni.

Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.

Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

## SEZIONE V *DISPOSIZIONI*

### *VARIE*

#### Art. 75 - Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale o dalla Legge 10 Maggio 1976, n. 319 le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da L. 200.000.= a L. 2.000.000 = come previsto dalla L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

#### Art 76 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

#### Art 77 - Norme transitorie

Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Sindaco, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere prescrizioni in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Tali prescrizioni hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati; possono essere rinnovate, anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati

#### Art 78 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al presente Regolamento, entro 2 anni, dall'entrata in vigore dello stesso.

Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto ad 1 anno.

TABELLA 1: limiti di accettabilità per scarichi da insediamenti produttivi nella fognatura.

N°	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1.	Metalli e non metalli tossici totali [As, Ci Cr(VI), Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn], mg/l	3	C + C+... C*** L L L
2.	Alluminio, mg/l come Al	1	*
3.	Arsenico, mg/l come As	0,5	**
4.	Bario, mg/l come Ba	20	*
5.	Boro, mg/l come B	2	*
6.	Cadmio, mg/l come Cd	0,02	**
7.	Cromo III, mg/l come Cr	2	*
8.	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	*
9.	Ferro, mg/l come Fe	2	*
10.	Manganese, mg/l come Mn	2	*
11.	Mercurio, mg/l come Hg	0,005	**
12.	Nichel, mg/l come Ni	2	**
13.	Piombo, mg/l come Pb	0,2	**
14.	Rame, mg/l come Cu	0,1	**
15.	Selenio, mg/l come Se	0,03	**
16.	Stagno, mg/l come Sn	10	*
17.	Zinco, mg/l come Zn	0,5	**
18.	Cianuri totali, mg/l come CN	0,5	
19.	Cloro attivo, mg/l come Cl <sub>2</sub>	0,2	
20.	Solfuri, mg/l come H <sub>2</sub> S	1	
21.	Solfiti, mg/l come SO <sub>3</sub>	2	
22.	Solfati, mg/l come SO <sub>4</sub>	1.000	
23.	Cloruri, mg/l come Cl	1.200	
24.	Fluoruri, mg/l come F	6	
25.	Azoto nitroso, mg/l come N	0,6	
26.	Azoto nitrico, mg/l come N	30	
27.	Olii minerali, mg/l	5	
28.	Fenoli, mg/l come C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	0,5	
29.	Aldeidi, mg/l come H-CHO	1	
30.	Solventi organici aromatici, mg/l	0,2	
31.	Solventi organici azotati, mg/l	0,1	
32.	Solventi clorurati, mg/l	1	
33.	Pesticidi clorurati, mg/l	0,05	
34.	Pesticidi fosforati, mg/l	0,1	

Il limite è riferito all'elemento in soluzione con ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione in 2 ore.

\* Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.

\*\* Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concenti-azione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

Le analisi di controllo e/o autocontrollo degli scarichi in pubblica fognatura, devono essere effettuate in ottemperanza dell'art. 16 del R.D. n. 842/28 e dei D.P.R. n° 761/79.

Le determinazioni analitiche sono da effettuarsi su campione medio.

I limiti di tabella sono superati quando lo è la media di almeno 3 campioni, fermo restando che nessun singolo campione deve superare la tabella più del 50%.

Non si applicano limiti di accettabilità ai parametri "Saggio di tossicità", "Coliformi totali", "Coliformi fecali" e "Streptococchi fecali".

*ALLEGATO 4 DELIBERA INTERMINISTERIALE 4 Febbraio 1977*

## Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione

*PREMESSA*

Le norme si riferiscono agli impianti di fognatura e depurazione che verranno costruiti dopo la data di entrata in vigore delle norme stesse. Per gli impianti esistenti dovranno essere gradualmente adottate misure correttive, tendenti ad allinearli alla normativa richiesta per i nuovi impianti. Tale gradualità verrà definita dalle Regioni nel quadro dei compiti ad esse attribuiti dall'art. 4 della legge n. 319. Le norme si applicano anche all'ampliamento di impianti esistenti e nell'esercizio di questi ultimi.

Impianti di fognatura

*DEFINIZIONI*

Per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale.

Le canalizzazioni funzionano a pelo libero; in tratti particolari il loro funzionamento può essere in pressione (condotte di mandata da stazioni di sollevamento, attraversamenti in sifoni, ecc).

Una rete di fognatura può essere a sistema misto quando raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque di tempo asciutto, che quelle di pioggia, ed a sistema separato se le acque reflue vengono raccolte in una apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque superficiali.

Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria, sono distinte secondo la seguente terminologia:

- fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fognoli di allacciamento e/o da caditoie, convogliandole ai collettori;
- collettori: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della rete che raccolgono le acque provenienti dalle fogne e, allorché conveniente, quelle ad essi direttamente addotte da fognoli e/o caditoie.

I collettori a loro volta confluiscono in un emissario:

- emissario: canale che, partendo dal termine della rete, adduce le acque raccolte al recapito finale.

1) Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.

Le sezioni prefabbricate devono assicurare la impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento.

La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

2) Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse.

Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia debitamente documentata, della ditta di fabbricazione.

Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse.

Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di settizzazioni delle acque stesse.

3) Manufatti di ispezione devono di nonna essere previste ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle

operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

4) Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza mutua, tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

5) Tutti gli allacciamenti previsti alle reti pubbliche devono essere muniti di idonei manufatti, le cui dimensioni ed ubicazione devono permettere una agevole ispezionabilità al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

6) Gli scaricatori di piena da reti di tipo misto devono essere dimensionati in modo tale da assicurare che le acque scaricate presentino una diluizione compatibile con le caratteristiche e con l'uso del ricettore. I rapporti di diluizione e le modalità di scarico verranno stabiliti dagli enti competenti alla autorizzazione allo scarico.

7) Le stazioni di sollevamento devono-essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva.

I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

Le stazioni di sollevamento devono essere muniti o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia.

Qualora per ragioni planoaltimetriche non risulti possibile la installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere attestato dalle annotazioni riportate su apposito registro. Autonomi gruppi energetici devono, inoltre, essere previsti in tutti quei casi in cui il ricettore - dove potrebbe sversare lo scarico di emergenza - è sottoposto a particolari vincoli.

8) La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile.

Quando per ragioni planoaltimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

9) Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia portata e qualità dei liquami, etc.) a dati ufficiali o comunque resi tali da apposita dichiarazione delle competenti autorità.

10) La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

11) L'ente gestore della fognatura deve predisporre un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura gestita.

Tale programma deve, in particolare, definire gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le normali operazioni di spurgo della rete nonché le verifiche concernenti sia le condizioni statiche dei manufatti che lo stato di usura dei rivestimenti. L'attuazione di detto programma deve risultare da specifiche annotazioni da riportarsi su apposito registro. L'ente gestore deve, inoltre, disporre di una planimetria quotata sviluppata in una scala adeguata che permetta la chiara individuazione della rete fognante gestita. La stessa planimetria deve riportare lo schema della rete di distribuzione dell'acqua potabile. La planimetria di cui sopra deve risultare costantemente aggiornata.



Al Sig. SINDACO  
del COMUNE di  
SAN FIOR (TV)

**OGGETTO:** D.P.R. 22.4.1994 N. 1994 N. 425 RICHIESTA ABITABILITA'/AGIBILITA'  
CONCESSIONE EDILIZIA N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ DEL  
L. 16 maggio 1976 n. 319 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE .ALLO SCARICO.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ domiciliato  
a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
civico n. \_\_\_\_\_, comunica di aver ultimato in data \_\_\_\_\_ i lavori  
di

---

autorizzati con la concessione edilizia indicata in oggetto, in modo da rendere l'opera abitabile ; chiede  
pertanto il rilascio di :

- certificato di abitabilità.
- autorizzazione allo scarico

La nuova opera risulta così composta :  
abitazioni n. \_\_\_\_\_ , vani utili n. \_\_\_\_\_ , vani accessori n. \_\_\_\_\_ , altri vani (uffici,  
negozi laboratori, ecc.) n. \_\_\_\_\_ .

Precisa altresì che il sistema di smaltimento delle acque reflue è rispondente ai requisiti previsti  
dal vigente Regolamento di Fognatura Comunale e conforme alla documentazione allegata alla pratica  
edilizia.

San Fior, lì \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

---

Parte riservata all'ufficio

Richiesti documenti integrativi in data \_\_\_\_\_  
Presentazione documentazione integrativa il \_\_\_\_\_ prot.  
Rilasciato certificato di abitabilità in data (30° giorno) \_\_\_\_\_  
Disposto sopralluogo per il giorno \_\_\_\_\_  
ABITABILITA' attestata per silenzio-assenso in data (46° giorno) \_\_\_\_\_

Allegati alla richiesta di abitabilità;

1. Certificato dell'Ufficio del Genio Civile previsto dall'art 28 della legge 02.02.1974 n. 64 (se ante LR. 05.02.1996 n. 6);
2. Copia del verbale di collaudo lavori in conglomerato cementizio con attestazione di avvenuto deposito dell'Ufficio Del Genio Civile,
3. Dichiarazione del direttore dei lavori, che certifichi sotto la propria responsabilità la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
4. Certificato di regolare esecuzione del direttore lavori debitamente sottoscritto anche dall'impresa esecutrice dei lavori stessi e dal titolare della concessione edilizia;
5. Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art 9 o 18 della legge 5.3.1990 n. 46;
6. Ricevuta della Tesoreria Comunale "Cassa di Risparmio M.T. di Conegliano" del versamento a saldo del contributo commisurato al costo di costruzione;
7. Dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
8. Pianta di tutti i piani, in scala 1 : 200, con indicate le superfici nette dei vani;
9. Estratto della carta tecnica scala 1 : 5000 aggiornato;
10. Fotografie e schema della rete di smaltimento delle acque usate;
11. Copia eventuale autorizzazione allo scarico (nei casi di interventi realizzati su edifici esistenti);
12. Dichiarazione del rispetto della L. 13/39;
13. N. 2 marca da bollo da L. 40.000.=

**LEGGE 24.12.1979 n 650**

*Art. 17.*

Anteriormente alla definizione della disciplina di cui al comma precedente, le Regioni, attraverso propri organi sanitari, adottano le misure necessarie a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 1 ter del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a definire le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'articolo I quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.

**DELIBERA C.I. 08.05.1980'**

Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono considerati insediamenti civili le imprese agricole che danno luogo a scarico terminale e che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano in connessione con l'attività di allevamento almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c) imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dipendano dispongano in connessione con l'attività di allevamento almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d) imprese di cui ai precedenti a), b) e c) che esercitano anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale, in ogni caso la materia lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dell'attività di coltivazione del fondo.

Le Regioni sono invitate ad esaminare ed adottare con tempestività provvedimenti idonei per la realizzazione di strutture centralizzate di depurazione atte a superare le difficoltà prospettate riguardanti i frantoi oleari e le cantine vinicole.

Si riserva di corrispondere a quanto richiesto dall'A.P.I. dopo aver acquisito ulteriori elementi di giudizio.

## **SCARICHI SUL SUOLO**

Lo smaltimento dei liquami sul suolo è ammesso non come semplice mezzo di scarico di acque usate, ma come mezzo di trattamento che assicuri, nel caso di suolo ad uso agricolo un utile alla produzione ed in ogni caso una idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi liquidi stessi, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

Lo smaltimento inoltre non deve produrre inconvenienti ambientali, come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli.

Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione animale o umana, ovvero nei processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio.

Per suolo non adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie esclusa dalla definizione precedente, fatte salve le destinazioni che potranno essere stabilite dalla programmazione agricola del territorio.

Caratteristiche del sito.

Le località prescelte saranno definite in relazione alle caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, climatiche, pedologiche, idrologiche ed idrografiche.

Elementi di valutazione saranno in particolare l'andamento delle temperature e delle precipitazioni, l'umidità, la velocità e la direzione dei venti, il tipo di vegetazione presente e la relativa evapotraspirazione. Nelle zone di smaltimento indagini pedologiche saranno sviluppate con dettaglio adeguato in relazione alla eterogeneità ed alla ampiezza della zona.

Dovranno altresì esserne note natura e strutture delle unità geologiche sottostanti con particolare riguardo alle eventuali condizioni di permeabilità per fratturazione.

Per quanto concerne il suolo dovrà essere valutata la profondità, il profilo, la struttura, la tessitura, la conducibilità idrica.

La profondità del suolo, intesa come spessore dello strato superficiale, affinché possa completarsi la maggior parte dei necessari fenomeni di depurazione, di norma, non dovrà essere inferiore a m 1,50.

Inoltre dovranno essere valutati i dati relativi ai parametri PH, conducibilità elettrica, salinità, indice SAR sull'estratto acquoso, capacità di scambio cationico. La salinità del suolo non deve essere tale da influire nelle condizioni di applicazione dello scarico sulla salinità del recapito finale.

Il rigonfiamento del terreno a seguito delle applicazioni dello scarico non deve portare a degradamento della sua struttura. Il sito deve essere tale da consentire l'impiego dei sistemi di smaltimento e relativi macchinari prescelti. Nelle zone adibite ad uso agricolo adeguate sistemazioni idraulicoagrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame. Allo stesso scopo, nelle zone non interessate da interventi sistematori la massima pendenza del suolo ammissibile sarà riferita alle caratteristiche fisico-meccaniche dello strato superficiale, alla tecnica agronomica ed alle modalità di smaltimento del liquame; in ogni caso la pendenza non dovrà essere superiore al 15 per cento. Per le zone adibite ad uso agricolo alla stregua dei risultati delle varie indagini, saranno sinteticamente precisati gli interventi ordinari e speciali che si ritengono necessari, i gruppi di colture ritenute più idonee e più valide tecnicamente ed economicamente, le limitazioni agronomiche che potranno derivare in relazione ai tipi di suolo e per caratteristiche particolari dei liquami da smaltire. Relativamente ai suoli non adibiti ad uso agricolo verranno indicate le zone in cui esigenze di conservazione del suolo rendano necessarie la salvaguardia o la diffusione di particolari essenze, anche appartenenti alla vegetazione spontanea. Indipendentemente dall'uso del suolo, sarà istituito apposito catasto di tutti gli scarichi autorizzati, con indicazione dei terreni impegnati e del tipo di scarico praticato. La conoscenza del sito andrà infine completata con lo studio delle falde acquifere presenti e la precisazione delle loro interferenze con le altre acque sotterranee, le quali, per gli apporti dovuti a somministrazione di liquame e quelli conseguenti a precipitazioni meteoriche, possono costituire vettore di trasporto e di dispersione di inquinamento nello spazio e nel tempo nei successivi momenti del circuito sotterraneo: moto negli acquiferi e riaffioramento alla superficie.

Nella necessità di evitare il danneggiamento delle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque di falda, nonché, delle caratteristiche fisiche delle rocce interessate, ogni delimitazione di zona utilizzabile per lo smaltimento dei liquami dovrà basarsi sulla conoscenza dettagliata, ottenuto con studi adeguati e coordinati, delle circolazioni idriche sotterranee della zona, estesa ai relativi bacini idrogeologici.

In particolare, per le circolazioni interessate dallo smaltimento sul suolo, il relativo studio idrologico si riferirà ad un periodo di adeguata durata, alla stregua dei dati disponibili presso il servizio idrografico e gli enti che operano nei bacini interessati, integrati per quanto necessario.

Resteranno così definiti i regimi delle varie circolazioni, in particolare le effluenze e i livelli piezometrici nelle zone di smaltimento, nonché, individuati gli atteggiamenti nelle zone limitrofe. Peraltro saranno acquisiti tutti gli

elementi disponibili, specie per quanto attiene alle caratteristiche delle acque, per una migliore conoscenza della circolazione di insieme delle falde considerate.

Attraverso i precedenti studi sarà altresì precisata la localizzazione dei punti in cui è indispensabile sviluppare osservazioni e rilievi sistematici dei livelli e delle caratteristiche delle acque ai fini di un controllo della efficacia delle iniziative di tutela intraprese.

Il controllo delle falde sarà effettuato dall'Amministrazione competente anche al di fuori della zona di smaltimento tenendo conto della distribuzione sul territorio di insediamenti o impianti particolarmente importanti in relazione alla tutela delle circolazioni considerate: urbani, industriali, agricoli, discariche controllate.

Per le circolazioni interessate dovranno essere altresì noti gli impieghi che derivano dagli strumenti di pianificazione regionale e statale relativi all'uso del territorio come alla gestione integrata delle risorse idriche.

Nella definizione del sito l'approfondimento delle indagini locali sarà riferito alla natura ed all'entità dell'apporto.

La zona di applicazione degli scarichi deve essere sufficientemente distante dai corpi idrici in modo che le caratteristiche degli effluenti che ad essi possono pervenire siano conformi alle norme vigenti. D'altra parte, opportune sistemazioni dovranno proteggere il sito da eventuali apporti dalle aree adiacenti.

Attorno a tale zona dovrà essere prevista una fascia di rispetto di almeno 80 m nella quale non è ammessa la presenza di abitazioni e di strade statali e provinciali; nei caso di aziende agricole con smaltimento di soli liquami zootecnici tale distanza potrà essere variata in più o in meno in relazione al tipo di allevamento, alla sua consistenza numerica, tenendo conto delle modalità di spandimento degli scarichi liquidi delle condizioni meteorologiche e delle situazioni locali.

L'accessibilità al sito dovrà essere controllata in relazione al tipo di liquame smaltito. La zona sarà segnalata mediante appositi cartelli che evidenziano eventuale rischio igienico.

Caratteristiche delle acque di scarico.

Le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi devono essere adeguatamente conosciute; in particolare, dovranno essere noti i valori massimi e medi mensili delle portate, dei parametri più significativi, delle concentrazioni e degli apporti delle sostanze scaricate sul suolo.

I parametri più significativi saranno scelti tra quelli indicati nella tabella A della legge che di volta in volta possono essere presi in considerazione per una idonea caratterizzazione dello scarico.

A tali parametri ne dovranno essere aggiunti o sostituiti altri che siano in grado di completare la caratterizzazione degli scarichi come la conducibilità, l'indice o rapporto,

$$\text{SAR} = \frac{\text{Na}}{(\text{Ca} + \text{Mg})/2} \text{ (concentrazioni espresse in milliequivalenti per litro)}$$

L'indice di SAR di norma non dovrà superare il valore 10 ed in ogni caso non dovrà essere inferiore a 15.

Lo scarico non dovrà contenere sostanze che possano causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo, particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di aerazione; non dovrà contenere materiali in sospensione in quantità tali da produrre, alla portata di applicazione, intasamento del suolo.

Lo scarico dovrà essere sottoposto ai pretrattamenti necessari per ottenere il positivo risultato del metodo di applicazione prescelto. Si dovrà evitare che i materiali in sospensione dello scarico od eventuali combinazioni tra le sostanze contenute nello scarico ed il terreno diminuiscano la aerabilità e degradino la tessitura del suolo, la quantità di sostanza organica applicata non deve superare la capacità depuratrice del suolo.

I pretrattamenti cui sottoporre gli scarichi sono in funzione sia del tipo di liquame che del tipo di terreno cui sono applicati e dei metodi di applicazione prescelti; in ogni caso non deve essere degradato l'ecosistema interessato.

Smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo.

Fermo restando che gli scarichi liquidi possono essere applicati sul suolo adibito ad uso agricolo soltanto se apportano sostanze direttamente utili alla produzione, essi devono essere privi di sostanza organica di difficile biodegradabilità.

Sostanze biologicamente attive capaci di influenzare in maniera specifica o negativa le diverse funzioni degli organismi viventi devono essere assenti o in concentrazione tollerabile.

Delle sostanze tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili devono essere attentamente valutate la concentrazione di applicazione, la quantità annua applicabile e la quantità totale massima compatibile con il

suolo e le colture agrarie e forestali esistenti e previste.

Si precisa che per As, B, Cd, Cr totale, Hg, Pb, Se, Ni, Cu, Zn, le concentrazioni ammissibili, isolatamente e nella loro somma, indicate nella tabella A della legge, non essendovi diluizione, non sono sempre cautelative. I volumi di liquame che potranno essere applicati non dovranno essere superiori a quelli normalmente adottati nella corretta pratica irrigua. Per gli altri elementi pericolosi le quantità massime assolute ammissibili saranno definite anche con riferimento alla capacità di scambio.

In questa valutazione sarà considerato impegnato dal fenomeno di accumulo il suolo direttamente interessato dal processo di infiltrazione, con riferimento ad uno strato superficiale il cui spessore sarà funzione della profondità raggiungibile dall'apparato radicale della vegetazione presente o prevista. Maggiori spessori potranno essere riferiti alla profondità delle lavorazioni annuali.

#### Scarichi urbani o comunque contenenti microrganismi patogeni. -

Nel caso siano interessati raccolti destinati ad essere consumati crudi dall'uomo occorre sottoporre gli scarichi ad un trattamento primario e secondario o equivalente e se ritenuto opportuno anche alla filtrazione o ad altro metodo di trattamento spinto; inoltre gli scarichi devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato di disinfezione, in modo che il MPN di colibatteri sia inferiore a 2 per 100 ml (il valore dell'MPN è la media delle misurazioni eseguite per sette giorni consecutivi), negli scarichi poi non deve esservi presenza di prodotti chimici che possono lasciare residui indesiderabili nei raccolti.

Quando si tratta di raccolti consumati dopo trattamento fisico o chimico e nel caso di irrigazione di pascoli per bestiame da latte o di prati recintati o non, comunque accessibili al pubblico, sono necessari un trattamento primario e secondario o equivalente in efficienza epurativa, in eventuale combinazione con altri trattamenti come filtrazione e disinfezione, in modo che il MPN di colibatteri sia inferiore a 20 per 100 ml (il valore dell'MPN è la media delle misurazioni eseguite per sette giorni consecutivi); nel caso di irrigazione in superficie di raccolti che non vengono a contatto con l'acqua di scarico o con il terreno può essere sufficiente il solo trattamento primario o equivalente; in ogni caso non devono essere presenti prodotti chimici che possono lasciare residui indesiderabili nei raccolti.

Negli altri casi può essere sufficiente un trattamento primario dello scarico; qualora si tratti di raccolti destinati ad alimentazione animale devono essere assenti prodotti chimici che possono lasciare residui indesiderabili nei raccolti stessi.

#### Scarichi da allevamenti zootecnici. -

Nel caso di smaltimento di liquami zootecnici sui suoli adibiti ad uso agricolo si deve tener conto della normale pratica agronomica che utilizza il suolo agricolo quale recapito ottimale anche per la utilizzazione di tali liquami. In relazione a ciò la quantità di liquami ammissibile per l'utilizzazione agronomica è quella corrispondente ad un carico non superiore a 40 q/ha di peso vivo di bestiame da allevamento.

Le aziende agricole che rispondono a tale caratteristica possono effettuare lo smaltimento anche senza pretrattamento purché, siano assicurate la salvaguardia delle falde e la tutela igienica delle colture e degli addetti; quando il suddetto carico di 40 q/ha viene superato il liquame andrà immediatamente interrato, inoltre occorre accertare che lo smaltimento sia compatibile con le capacità di mineralizzazione del terreno.

#### Smaltimento sul suolo non adibito ad uso agricolo.

Nei suoli non adibiti ad uso agricolo le condizioni di accettabilità relative alle acque di scarico di cui al paragrafo 2.2. nonché l'entità degli smaltimenti saranno definite in modo da salvaguardare il preminente interesse paesaggistico, naturalistico e le eventuali esigenze di conservazione del suolo: in ogni caso dovranno essere evitate degradazioni accentuate nella struttura fisico chimica del suolo e della vegetazione e dell'equilibrio biologico in genere.

Per i prodotti tossici ed in particolare per i metalli pesanti i fenomeni di accumulo saranno riferiti anche alla capacità di scambio. Permangono gli adempimenti di salvaguardia delle caratteristiche delle falde.

Lo smaltimento degli scarichi liquidi è vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

#### Protezione delle falde.

Per le falde superficiali, definite come quelle falde che hanno contatti diretti con le acque di superficie, occorre prevenire il peggioramento della loro qualità assicurandone nel contempo l'utilizzazione per gli impieghi, attuali o previsti, che derivano dagli strumenti di pianificazione regionale o nazionale relativa all'uso del territorio come alla gestione integrata delle risorse idriche.

Le falde profonde, definite come quelle falde separate dalle acque superficiali da strati impermeabili, vanno protette in quanto tali, evitandone la degradazione della qualità, in maniera da tutelare, tra l'altro, la possibile utilizzazione di carattere più esigente. Eguali limitazioni varranno per tutti gli altri parametri ed elementi che completano le caratterizzazioni di ciascuna circolazione sotterranea.

### Metodi e portate di applicazione dello scarico.

L'applicazione dello scarico va caratterizzata sulla base della portata volumetrica e dell'impatto dello scarico con la vegetazione ed il suolo. La distribuzione controllata del liquame sul suolo potrà aver luogo mediante aspersione, infiltrazione laterale, sommersione, deflusso superficiale, eccetera, in relazione, caso per caso, alle caratteristiche del sito e del liquame, alla natura e stato della vegetazione, alla destinazione degli eventuali prodotti.

Su suoli ad adeguata drenabilità la somministrazione potrà aver luogo attraverso idonei canali.

Nello smaltimento a scopo irriguo le modalità di somministrazione dovranno risultare idonee in relazione alla tecnica agronomica.

Indipendentemente dall'uso del suolo le modalità di somministrazione dovranno risultare compatibili con la esigenza di assicurare la stabilità e l'efficacia dei processi naturali di depurazione richiesti.

Nelle zone di applicazione dei liquami i deflussi superficiali non dovranno in nessun caso avere carattere di ruscellamento, ove si ricorra a somministrazione per scorrimento la pendenza non dovrà essere inferiore al 5 per cento.

Il sistema di applicazione dovrà evitare che le acque di scarico pervengano su aree non autorizzate o, se non debitamente depurate, nei corpi idrici circostanti.

Nel periodo in cui è consentito lo smaltimento, le modalità, la portata di somministrazione, l'intervallo tra successivi adacquamenti saranno opportunamente riferiti alle caratteristiche idrauliche del suolo, al valore minimo del contenuto d'acqua tollerato, alla quota raggiunta dalla superficie libera della falda, ai consumi per evapotraspirazione.

In particolare con specifico riferimento all'apporto di sostanza organica, negli strati superficiali essenzialmente interessati dall'attività microbica il contenuto d'acqua dovrà risultare minore di un valore assegnato, corrispondente all'incirca alla capacità di campo, per intervalli di tempo adeguatamente distribuiti, per durata complessiva opportuna.

In relazione a quanto sopra potranno risultare utili eventuali volumi di accumulo dei liquami da prevedere per i periodi di interruzione dell'applicazione dello scarico.

Inoltre, anche attraverso eventuali osservazioni in sito, saranno precisati i rapporti con le circolazioni sottostanti e sarà controllato il rispetto dei franchi di coltivazione.

L'entità del carico organico sarà opportunamente limitato affinché la sostanza organica sia demolita, l'azoto e il fosforo siano adeguatamente trasformati ed assorbiti dalla vegetazione e gli ioni siano assorbiti e scambiati dal terreno in misura tale che gli scarichi liquidi subiscano il grado di depurazione necessario ad impedire la degradazione della qualità dell'acqua dei corpi ricettori finali.

Nell'ambito delle zone ove è ammesso lo smaltimento sul suolo l'adduzione e la distribuzione del liquame avrà luogo attraverso canalizzazioni chiuse.

Nelle zone adibite ad uso agricolo, subordinatamente alla disponibilità di liquame ed alla efficacia dell'intervento, potranno realizzarsi impianti di distribuzione del liquame a carattere collettivo.

Detti impianti, possibilmente provvisti di alimentazione idrica alternativa di emergenza, non dovranno presentare alcuna connessione con gli eventuali altri sistemi distributivi.

### Conduzione dell'impianto di scarico sul suolo e controlli analitici.

Nella conduzione dell'impianto va tenuto conto delle variazioni climatiche e di domanda di acqua e nutrienti da parte della vegetazione.

Le operazioni vanno condotte in maniera da evitare intasamento da prodotti solidi, accumulo di tossici e sostanze nocive, nel suolo e nel sottosuolo, superiore al livello consentito, eccessi di contenuto d'acqua nel suolo, stagnazione. Occorre provvedere ad idoneo e tempestivo contenimento o collocazione degli scarichi liquidi nei periodi di pioggia ed in quelli in cui non possono essere applicati al suolo. Durante l'esercizio dell'impianto devono essere effettuati sulla superficie del suolo ed in profondità tutte le determinazioni analitiche necessarie a verificare il buon funzionamento del sistema. Devono essere verificate, con frequenze adeguate, la qualità dei ricettori finali, le caratteristiche fisiche e chimiche del suolo, le caratteristiche della vegetazione, le portate di applicazione e le caratteristiche qualitative delle acque di scarico, l'intensità e la durata delle precipitazioni.

### Verifiche dell'impatto ambientale e previsioni sulla evoluzione del sistema.

Occorre provvedere a tutte le verifiche necessarie a rilevare l'impatto del sistema di scarico sull'ambiente.

In particolare si dovrà controllare:

- nel suolo: il pH, la fertilità l'indice SAR, l'accumulo di elementi chimici ed in particolare di metalli pesanti, lo sviluppo di insetti e roditori, le modificazioni delle proprietà del suolo, della struttura, della conducibilità idrica;

- sulla vegetazione: l'azione fitotossica e gli elementi tossici, gli organismi patogeni; utili indicazioni potranno essere desunte da prove sulla germinazione e sul primo sviluppo;
- nelle acque superficiali: i nutrienti, gli elementi tossici, la salinità, la sostanza organica;
- nelle acque sotterranee: la sostanza organica degradabile e persistente, i nitrati, gli elementi tossici, la salinità, il livello, i coliformi ed eventualmente gli organismi patogeni;
- nell'aria: la presenza di aerosoli e di odori.

La norma è pubblicata nella G.U. 21 febbraio 1977, n. 48, S.O.



**DIMENSIONAMENTO FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF**

<i>ABITANTI N°</i>	<i>CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI</i>			
	<i>COMPARTO SEDIMENTAZIONE</i>		<i>COMPARTO DIGESTIONE</i>	
	<i>Contenuto totale</i>	<i>L/abitante</i>	<i>Contenuto totale</i>	<i>L/T Totale</i>
fino a 10	600	60	2000	200
fino a 20	1100	55	4000	200
fino a 30	1500	50	6000	200
fino a 40	2000	50	7000	175
fino a 60	2700	45	9000	150
fino a 80	3200	40	10000	125
fino a 100	4000	40	12000	120

Note:

1. i divisori paraschiuma devono essere immessi nei liquami almeno per una profondità di cm. 5;
2. il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1.5 e 2.5, comunque non inferiore a 1.5;
3. la fossa settica deve essere dotata di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm. 10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;
4. la fossa settica deve essere installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di almeno 1 mt. dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno 10 mt. da pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;
5. la fossa settica deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere n agevole asporto dei fanghi senza provocare danni alla struttura intema del manufatto.